

FOGLIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI GARANZIA RELATIVI AD OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) Aggiornato al 04/09/2018

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA IFIS S.P.A.

Sede Legale: via Terraglio 63 - 30174 – Venezia Mestre

Direzione Generale: via Gatta 11 - 30174 – Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39.041.5027511 – Fax +39.041.5027557 – email: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia al n. 5508 – cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 02992620274, Capitale Sociale Euro 53.811.095

Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'ABI, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International.

DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca IFIS Spa o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'È UNA GARANZIA

La garanzia è un contratto con il quale un soggetto si obbliga a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui nei confronti del creditore.

TIPOLOGIA DI GARANZIE E RISCHI DI CIASCUNA

Fideiussione: è un contratto tipico regolato dal codice civile. Con il rilascio di tale garanzia un soggetto (c.d. fideiussore o garante) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo un'obbligazione altrui. Se tale garanzia è rilasciata a fronte della conclusione di un contratto di locazione finanziaria il fideiussore è tenuto a garantire alla concedente l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale (c.d. utilizzatore), nei limiti dell'importo massimo stabilito nel contratto di fideiussione (c.d. massimale).

Principali rischi:

- i. la fideiussione è una garanzia con natura personale e pertanto il fideiussore in caso di inadempimento del debitore principale è tenuto a rispondere delle obbligazioni del debitore principale con tutto il proprio patrimonio (beni presenti e futuri);
- ii. la fideiussione ha carattere solidale e pertanto la concedente potrà chiedere il pagamento del proprio credito indifferentemente al debitore principale o al fideiussore, senza necessità della preventiva escussione del debitore principale;
- iii. il fideiussore è tenuto a rimborsare alla concedente le somme che la stessa dovesse essere obbligata a restituire nel caso in cui il pagamento del debitore principale risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- iv. il fideiussore è surrogato nei diritti che aveva la concedente nei confronti del debitore solo dopo aver pagato il debito.

Garanzia autonoma a prima richiesta: è un contratto atipico nato da esigenze di mercato internazionale. È il contratto in base al quale un soggetto (c.d. garante) si obbliga ad eseguire, a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto principale. Se tale garanzia è rilasciata a fronte della conclusione di un contratto di locazione finanziaria il garante è tenuto a garantire alla concedente l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale (c.d. utilizzatore), con l'impossibilità di sollevare eccezioni basate su tali obbligazioni principali.

Principali rischi: l'obbligo per il garante di pagare alla concedente alla prima richiesta e senza opporre eccezioni relative al rapporto principale.

Lettera di patronage: è una dichiarazione rilasciata da una società (c.d. patrocinate) che controlla o partecipa anche indirettamente al capitale del debitore principale. Nella prassi esistono lettere di patronage c.d. "forti" o "deboli". Nelle lettere di patronage o gradimento c.d. "forti" il patrocinate non si limita ad esternare la propria posizione di influenza sul debitore principale (come nelle lettere di patronage "deboli"), ma assume veri e propri impegni, quale ad esempio quello di salvaguardia della solvibilità della società controllata (debitore principale), o di futuro mantenimento della propria partecipazione nella medesima.

Principali rischi: in caso di lettere di patronage "forti" il patrocinate assume un'obbligazione in proprio che costituisce un impegno giuridico vincolante di natura contrattuale con finalità di vera garanzia delle obbligazioni del debitore principale.

Impegno all'acquisto o riacquisto fideiussorio: con il rilascio di questa garanzia un soggetto si impegna irrevocabilmente, per un periodo determinato, ad acquistare o a riacquistare (se trattasi del fornitore) il bene concesso in locazione finanziaria all'utilizzatore, al prezzo convenuto nel patto, nell'ipotesi di risoluzione del contratto di locazione finanziaria conseguente all'inadempimento dell'utilizzatore.

Principali Rischi:

- i. il firmatario dell'impegno assume l'alea dell'inadempimento del debitore principale (utilizzatore), realizzatosi il quale, egli è tenuto a corrispondere il prezzo di acquisto/riacquisto;
- ii. il bene oggetto del contratto viene ceduto dalla concedente nello stato di fatto e di diritto in cui trova, dovendo pertanto l'acquirente riottenere il possesso del bene a propria cura. Le spese inerenti al recupero e al ripristino e messa in funzione in conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, sono ad esclusivo carico del promittente acquirente;
- iii. trattandosi di una garanzia accessoria alla locazione finanziaria, è opportuno che il firmatario dell'impegno sia informato delle caratteristiche e dei principali rischi dell'operazione di *leasing*.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Garante potrà presentare reclamo alla Banca ponendolo all'attenzione dell'Ufficio Reclami secondo le modalità indicate all'interno del sito internet <http://www.bancaifis.it/reclami/>.

L'Ufficio Reclami invia una comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Qualora il Garante sia rimasto insoddisfatto della risposta fornitagli dall'Ufficio Reclami, oppure non abbia avuto riscontro nei tempi stabiliti, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB. L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Il ricorso all'ABF può essere proposto purché: (I) non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo; (II) l'eventuale richiesta di corresponsione di una somma di danaro non sia di importo superiore ai 100.000 euro e (III) il ricorso abbia ad oggetto la medesima contestazione di cui al reclamo.

Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dell'apposita guida disponibile sul sito internet www.bancaifis.it nella sezione "Reclami".

In relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria, nei casi previsti dal D.Lgs. 04.03.2010 n.28, ed ogni sua successiva modifica e/o integrazione, le parti concordano che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla ridetta norma venga esperito in via alternativa dinnanzi:

1. all'Organismo di conciliazione "Conciliatore Bancario Finanziario" (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n.3 - www.conciliatorebancario.it) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia ex art. 4 D. Lgs. 28/2010. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Garante e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo. Le parti possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia ex art. 4 D. Lgs. 28/2010, anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia;

2. all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), esclusivamente su attivazione del Garante, previa presentazione di un reclamo alla Banca.

LEGENDA

Concedente	È la società di leasing, banca o intermediario finanziario, che concede il bene in locazione finanziaria
Debitore Principale o Utilizzatore	È il soggetto che ha concluso il contratto di locazione finanziaria per l'utilizzo del bene
Diritto di surroga	È la facoltà del garante di chiedere al debitore principale il rimborso delle somme che lo stesso garante ha corrisposto alla Concedente/creditrice.
Fornitore	È il soggetto che vende il bene alla concedente per la concessione in locazione finanziaria all'utilizzatore
Garante	È il soggetto che rilascia una garanzia in favore della concedente
Garanzie Personali	Si tratta di garanzie per le quali il garante offre al creditore una "garanzia generica" su tutto il proprio patrimonio (beni presenti e futuri)
Importo massimo garantito	È l'importo massimo (per capitale, interessi e spese) che il garante può essere obbligato a pagare alla concedente in caso di inadempimento del debitore principale.
Inadempimento	È il mancato rispetto da parte del debitore principale degli obblighi contrattuali al verificarsi del quale la concedente ha diritto di beneficiare delle garanzie

Venezia – Mestre, 04/09/2018